

IVA

Regime Iva dei tartufi con poche luci e molte ombre

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

A distanza di oltre un anno, il **Mipaaf**, di concerto con il Mef, ha “finalmente” **individuato i quantitativi standard** producibili di **tartufi** per poter applicare il **regime Iva** agricolo *ex articolo 34 D.P.R. 633/1972*, il tutto nel contesto di una riforma, quella attuata a mezzo della Legge di bilancio per il 2019, che non convince ancora del tutto.

Il comma 698, lettera b), della **L. 145/2018**, ha introdotto un nuovo **n. 15-bis**) nella Tabella A, Parte I, allegata al **D.P.R. 633/1972**, contemplandovi i **tartufi**, nel **limite**, tuttavia, di un **quantitativo standard** da definirsi con decreto Mipaaf, di concerto con il Mef.

L'**inclusione** di un bene nella prima parte della Tabella A rappresenta il **requisito oggettivo** per **applicare** il cd. **regime speciale Iva** per l'agricoltura che, nella realtà, consiste in una speciale modalità semplificata di determinazione dell'Iva detraibile.

Rientrano in tale elencazione i **beni agricoli** allo **stato naturale** o quelli che sono stati **manipolati** o **trasformati** nell'ambito dell'**esercizio normale dell'agricoltura**.

Infatti, nella Tabella sono inclusi i **prodotti primari** (animali vivi e morti, legumi, ortaggi, cereali) e **pochissimi prodotti lavorati**: latte, formaggi e vini. Sono **escluse** le lavorazioni più complesse, come, ad esempio, quelle che portano a **marmellate e salumi**.

Ma **l'appartenenza** del prodotto all'elenco tabellare è solo **una delle condizioni** per l'applicazione del regime speciale agricolo; **occorre** infatti verificare anche la natura di **produttore agricolo** del soggetto che pone in essere le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Al ricorrere di entrambi i presupposti (**oggettivo** e **soggettivo**), il regime speciale si applica naturalmente ed è necessario esercitare apposita opzione per rientrare nel **regime normale di determinazione dell'Iva**.

Si qualificano ai fini Iva **produttori agricoli** rispettivamente:

- gli **imprenditori agricoli** *ex articolo 2135 cod. civ.* e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
- gli **organismi agricoli di intervento**; e
- le **cooperative e loro consorzi** *ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001*, nonché le associazioni e loro unioni, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla **vendita collettiva per conto dei produttori soci**.

Riagganciandosi a questa elencazione, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 8/E/2019, § 1.4.](#), a commento della novità introdotta, ha tenuto a precisare che l'estensione del **regime speciale Iva** è destinato ai **coltivatori di tartufi** che possano qualificarsi come **produttori agricoli** (quelli che svolgono il ciclo completo del tubero o una fase necessaria dello stesso) e **non** anche i meri **raccoglitori del tartufo**.

Come detto, il Mipaaf, con **decreto** pubblicato sul proprio **sito internet**, ha individuato i **quantitativi standard** entro cui la cessione del tartufo effettuata dal produttore agricolo permette l'applicazione del regime speciale Iva agricolo, il tutto con effetto dallo scorso **1° gennaio 2019**.

Il decreto **distingue** le produzioni a seconda che avvengano sui **terreni agricoli** (articolo 1) o in **zone boschive** (articolo 2).

Nel primo caso i quantitativi sono così individuati:

- 60 kg/ha per il tartufo bianco pregiato e per quello nero liscio;
- 80 kg/ha per il bianchetto;
- 120 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
- 400 kg/ha per il tartufo estivo.

L'**articolo 1** precisa, inoltre, che idonee alla produzione del tartufo bianco pregiato sono solamente gli impianti a dimora di pioppelle o astoni di pioppo o piante micorizzate certificate, in aree vocate ovvero aree in cui vi è la presenza naturale di tale qualità di tartufo.

Per le zone boschive i quantitativi sono ridotto rispettivamente a:

- **20 kg/ha** per il tartufo bianco pregiato e per quello nero liscio;
- **50 kg/ha** per il bianchetto;
- **35 kg/ha** per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
- **100 kg/ha** per il tartufo estivo.

Tale **norma** deve essere **coordinata** con le ulteriori previsioni contenute nella **Legge di bilancio per il 2019**, con cui, da un lato, per effetto delle **modifiche** apportate alla **parte II-bis**, della Tabella A, sono state assoggettate all'aliquota del **5%** la **cessione dei tartufi freschi o refrigerati** e, dall'altro, modificando il n. 20-bs) della **Parte III**, è stata riconosciuta l'aliquota del **10%** per le cessioni di **tartufi congelati**, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

Si può in definitiva affermare che il complessivo **impianto normativo**, anche dopo il suo completamento a opera del decreto Mipaaf, lascia più di una **perplessità**. La previsione di un **prodotto "tabellare" soltanto** nei **limiti** di un quantitativo **standard**, infatti, **mal si concilia** con la natura della **Tabella "A"** allegata al **D.P.R. 633/1972**, la quale contiene i **prodotti agricoli e ittici** a prescindere dalle quantità prodotte.

Essa, peraltro, trova solida sponda normativa in **ambito comunitario**: essendo l'Iva imposta armonizzata, potrebbero sorgere **problemi di compatibilità** in tal senso.

L'applicazione del **regime speciale** condizionato al mancato superamento di un volume produttivo, oltre che una novità assoluta nell'ordinamento, pone diversi problemi pratici: quando si deve verificare il superamento del limite? E quali sono le conseguenze? Il **regime speciale decade** sull'intera produzione o soltanto sulla **parte eccedente**? Almeno con riferimento a quest'ultimo dubbio, sembrerebbe logica la soluzione più restrittiva, ossia l'applicazione decade sull'intero quantitativo quando il **produttore sfiora i limiti del decreto**. Ma su questa ed altre questioni, sarebbe opportuno un **articolato chiarimento ministeriale**.

A chiusura si segnala come, **a oggi, non** sia stato **ancora** individuato il **coefficiente compensativo** del tartufo, **necessario** per poter applicare, nella pratica, il regime Iva ex [articolo 34 D.P.R. 633/1972](#).